



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. xx del 5 aprile 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, volte a contrastare l'assembramento di persone, in siti produttivi, in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.";

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo, pubblicato sul BURA 10 gennaio 2007, n. 1 – Straordinario;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, avente ad oggetto la "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, a causa del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, avente ad oggetto i "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, avente ad oggetto le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO l'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone che "Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale, all'art. 5, comma 4, dispone che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020;

VISTI gli artt. 1 commi 1 e 2, 2 commi 1 e 3, 3 comma 1, e 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante le “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante le “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base del quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, la quale, all'art. 32 dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale dà espresso rilievo anche agli effetti assistenziali alle ordinanze regionali, confermando il potere di esercizio della facoltà;

RISCONTRATO il carattere diffusivo dell'epidemia da Covid-19, nonché il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

PRESO ATTO che le unanimità indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative convergono nel sostenere che l'unico e necessario strumento di prevenzione del contagio del virus, stante la persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, siano l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e l'utilizzo di dispositivi (quali, *in primis*, la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus Covid-19 soltanto a causa del contatto ravvicinato tra le persone;

RAVVISATO che alla luce delle poc'anzi evidenziate indicazioni devono essere ridotte il più possibile le occasioni di aggregazione di persone;

EVIDENZIATO che, a tal fine, sono state già adottate importanti e incisive misure, di fonte sia statale che regionale, che territoriale, le quali, allo stato, né hanno impedito il verificarsi di nuovi contagi, né hanno ridotto la dimensione del progressivo incremento dei contagi stessi;

RICORDATO, a tal proposito, il categorico dispositivo contenuto nell'articolo 1 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il quale statuisce "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

RILEVATA la tuttora operante campagna governativa denominata "IORESTOACASA", volta a supportare l'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero quello di favorire la massima riduzione, compatibile con la tutela della salute pubblica, delle uscite delle persone dalle proprie abitazioni;

RISCONTRATO che le predette già assunte disposizioni non hanno finora impedito, o per deliberata violazione delle disposizioni stesse da parte di trasgressori, o per la poco chiara portata delle stesse, occasioni di aggregazione tra persone oggettivamente idonee a favorire la diffusione del virus, ciò in particolare per effetto de:

- l'assenza delle condizioni di prevenzione quali, ad esempio, il mantenimento rigoroso della distanza di sicurezza o l'utilizzo di dispositivi di protezione;
- l'apertura di diverse attività produttive, non strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione, che impiegano lavoratori che necessitano di spostamenti, spesso effettuati su mezzi di trasporto collettivi, dalla propria abitazione al luogo di occupazione e viceversa;
- le concentrazioni di persone in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, esentati dalla sospensione dell'attività in forza dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, con l'effetto di renderli pericolosamente affollati per ragioni non riconducibili ad oggettive esigenze, data l'apertura degli stessi in tutti i giorni della settimana e la maggiore flessibilità oraria di molte persone nell'approvvigionamento di generi alimentari in conseguenza delle disposizioni che favoriscono il lavoro agile;

RISCONTRATA la situazione di sempre maggiore sofferenza delle strutture sanitarie conseguente all'incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, la quale impone l'urgente adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle legittimamente già adottate a tutti i livelli decisionali, al fine di

garantire una ancora più efficace limitazione preventiva dei contatti e, di conseguenza, una riduzione dei contagi, attraverso il divieto di assembramenti e situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO pertanto necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definiti dal livello nazionale e regionale;

PRESO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria del presente atto, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, si adottano le seguenti misure valide su tutto il territorio regionale:

DI DISPORRE che le attività di vendita di alimenti, ivi comprese quelle svolte presso, ipermercati, supermercati, discount e grande distribuzione in generale, devono restare chiuse nel corso della giornata di domenica e di tutti i giorni festivi, e possono essere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00. Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza interpersonale di almeno un metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza interpersonale di un metro. Resta vietata ogni forma di assembramento. È fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

DI PRENDERE ATTO del contenuto dell'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, sottolineando che l'espressa deroga opera nei confronti delle strutture produttive nelle quali la cessazione improvvisa delle attività determinerebbe gravosi e non perfettamente valutabili rischi, con prevedibili ripercussioni all'esterno, con particolare riferimento ai rischi di incendio ed alla formazione di atmosfere esplosive. Si evidenzia che tale deroga opera a favore delle attività strettamente connesse ad evitare siffatti rischi;

DI DISPORRE che i datori di lavoro che svolgono una delle attività produttive oggetto delle deroghe indicate nel D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, nel D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e nel D.M. del MISE del 25 marzo 2020, devono, in ogni caso:

- sospendere tutte le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e devono contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- adottare protocolli anti-contagio e, qualora fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con contemporanea adozione di strumenti di protezione individuale;

DI PRECISARE che, in esecuzione dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. del Ministero della Salute del 3 aprile 2020, sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza. L'accesso in tali siti è consentito soltanto al personale impegnato in comprovate attività propedeutiche all'avvio della stagione estiva, per la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle loro aziende e delle loro attrezzature, nonché delle aree in concessione o pertinenziali. Tali attività sono autorizzate a partire da 14 aprile 2020;

DI DISPORRE che gli enti pubblici strumentali della Regione Abruzzo, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione Abruzzo possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, mediante modalità telematiche in grado di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni ed idonee a consentire a tutti i partecipanti alle singole riunioni di:

- visionare i relativi atti in tempo reale;
- intervenire tempestivamente nella discussione;
- scambiarsi documenti in tempo reale;
- esprimere il proprio voto;
- approvare ogni singolo atto.

Gli stessi sono invitati ad utilizzare in via ordinaria la modalità di lavoro agile per tutte le attività che possono essere svolte presso il domicilio dei singoli lavoratori, od in modalità a distanza;

- prevedere che i dipendenti che non siano in grado di lavorare in modalità agile debbano usufruire delle ferie, dei congedi retribuiti e di tutti gli altri strumenti di analoga natura previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
- assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adottare tutti gli strumenti di protezione individuale;
- procedere senza ritardo allo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche facendo ricorso, a tal fine, a forme di ammortizzatori sociali.

DI DISPORRE che tutte le attività lavorative autorizzate dalla presente ordinanza a svolgersi in modalità non agile devono, in ogni caso, sottostare al rispetto delle misure previste dall'Accordo stipulato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020, avente ad oggetto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

DI EVIDENZIARE che le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.

DI STABILIRE che il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 15 aprile 2020, salvo proroga con analoga ordinanza.

DI SOTTOLINEARE che le disposizioni della presente ordinanza perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali più restrittive.

DI RICORDARE che la vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 e ss. c.p.p..

DI EVIDENZIARE che, in presenza di casi in cui norme statali o regionali prevedono l'irrogazione, per violazioni alle leggi sanitarie, di sanzioni amministrative pecuniarie, ivi comprese quelle divenute tali per effetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689, troverà applicazione l'articolo 1 della L.R. 19 luglio 1984, n. 47, ss.mm.ii..

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DI TRASMETTERE la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti della Regione;

DI PUBBLICARE integralmente il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. MARCO MARSILIO**